



Scuola Secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli"
Piazza della Repubblica s.n. 71042- Cerignola (FG)
Tel. e fax 0885 426800 C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B
web-site: www.scuolamediapavoncellicerignola.gov.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



Cerignola, 25 settembre 2019

AL PERSONALE
DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Alle alunne e agli alunni

Ai genitori

All'albo

al sito web

Circolare n. 32

OGGETTO: Tutela della salute nelle scuole

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che con il **Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE** dal giorno 2 febbraio 2016, sono entrate in vigore norme che elevano *“il livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori e, principalmente, i giovani dal consumo di prodotti a base di tabacco e contenenti nicotina”*.

In particolare sono stati introdotti, oltre ad altri punti a cui si rinvia per una lettura completa:

- ☐ *“il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri, ...”;*
- ☐ *“il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori...”.*

Inoltre, la **Legge n. 221 del 28 dicembre 2015** ha introdotto alcune novità di immediato interesse e numerose modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile

2006, n. 152, **Testo Unico dell'Ambiente (TUA)** e alla normativa complementare in materia di rifiuti. In particolare:

- ☐ *è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Sanzione da euro 30 a euro 150 aumentata sino al doppio (art. 232-bis, comma 3 –art. 255, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*
- ☐ *Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Sanzione da euro 30 a euro 150 (art. 232-ter, comma 1– art. 225, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

Si ricorda che dal 2 settembre 2013 è in vigore il D.L. 12.09.2013, n. 104 relativo a *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* che prevede nuove norme in materia di **Tutela della salute nelle scuole**, recepito nella Legge di conversione n. 128 del 2013. In applicazione di tali norme, nel ribadire il divieto assoluto di fumo nei locali scolastici, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, già previsto dalla

normativa precedente tuttora in vigore (Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004, Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003, Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003, Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003, Legge n° 584 dell'11.11.1975)

il Dirigente Scolastico decreta:

- a) il divieto di fumo è esteso a tutte le aree scoperte di pertinenza dell'Istituto (il cortile esterno, i cortili interni, ogni altro luogo all'interno dei cancelli di delimitazione dell'area scolastica);
- b) è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO – La ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente circolare, assume connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita, proteggendo i non fumatori dai danni del fumo passivo e garantendo un ambiente di lavoro salubre.

DESTINATARI – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

In particolare, tutto il personale scolastico è tenuto a collaborare col responsabile dell'applicazione del divieto di fumo, rispettando il divieto stesso e segnalando eventuali contravvenzioni.

DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA – è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario di servizio.

RIMOZIONE DEI POSACENERE – I posacenere, qualora fossero presenti, vanno rimossi dai locali interni e dalle zone esterne.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

è compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- ☐ sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- ☐ accertare le relative infrazioni e verbalizzarle;
- ☐ individuare l'ammenda da comminare;
- ☐ utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati (allegato C);
- ☐ controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza (allegato B);
- ☐ i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico.

L'incarico non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento,

previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

2. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.
3. Qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
4. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.
- **La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.**
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto.
- I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2000,00 Euro.
- Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Allegato A elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto

Allegato B verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato A

Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto nei vari plessi,
individuati nella figura dei referenti di sede.

RESPONSABILI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Per gli spazi adibiti ad attività didattica, per gli atri e per le pertinenze: prof.ssa

Rosa Anna Palumbo

Per gli uffici di segreteria: il DSGA Antonio Petitti

Il Dirigente Scolastico

Dott. Paolo Saggese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del Dlgs 39/1993)



Scuola Secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli"
Piazza della Repubblica s.n. 71042- Cerignola (FG)
Tel. e fax 0885 426800 C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B
web-site: www.scuolamediapavoncellicerignola.gov.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



Allegato 2

VERBALE n° _____ (1)

☐ COPIA ORIGINALE PER IL DATORE DI LAVORO

☐ COPIA PER IL TRASGRESSORE

VERBALE DI CONTESTAZIONE legge 16.1.2003 n.3 art.51 – DIVIETO DI FUMO	
TRASGRESSORE	Cognome e nome: _____ nato a: _____ il: _____ residente a _____ in: _____ Id.to a mezzo: _____ n°: _____ rilasciata il: _____ da: _____
VERBALIZZANTE	Il sottoscritto/a responsabile dell'osservanza del divieto presso la sede: _____

	_____ sita in: _____ sede di: _____
DATA - LUOGO - EVENTO	Nell'anno _____ giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nel locale: _____ di questa sede lavorativa, dà atto di aver accertato, che la persona sopra generalizzata ha violato gli artt. 1 e 7 della legge n. 584/75, integrati e modificati dalla D.P.C.M. del 14.01. 1995, dall'art. 52 c.20 della legge n. 448/01, dall'art. 51 della legge n. 3/2003, dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2003, dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 16.12.04 e dall'art. 1 c.189 della legge n. 311/04 PERCHÉ ERA INTENTO A FUMARE NEL LOCALE, OVE VIGE REGOLARE DIVIETO; dalla suddetta infrazione deriva l'applicazione della sanzione amministrativa sotto indicata.
DICHIARAZIONI	Il trasgressore dichiara: _____ _____ _____ _____

AVVERTENZE : quanto accertato costituisce violazione alle predette norme, si applica la sanzione amministrativa prevista, ovvero il pagamento di una somma: (barrare l'ipotesi corrispondente)

☐ da **€ 27,50 ad € 275,00**

☐ da **€ 55,00 ad € 550,00** poiché la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La presente sanzione, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € _____, **entro 60 gg.** dalla contestazione immediata o dalla notifica del presente verbale, con le seguenti modalità (Risoluzione Ag.Entrate n.396/02 e 6/05):

- versamento in banca o presso Uffici Postali, utilizzando il modello F 23, codici tributo **131 T** “sanzioni amministrative diverse dall’Iva” e **697 T** “aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare art.1 c.189 legge n.311/04” e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo);
- direttamente tramite la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Il trasgressore

Il verbalizzante

IN OGNI CASO: Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa o presentata, entro i 60 gg. prescritti, presso gli uffici della sede lavorativa presso la quale è stata irrogata la sanzione.

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione immediata o notificazione del presente atto, l’interessato può far pervenire ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81 al Prefetto di _____⁽³⁾, scritti difensivi, documenti e può chiedere di essere sentito in merito. Qualora entro i predetti termini non siano pervenuti scritti difensivi o non sia avvenuto pagamento in misura ridotta, il presente verbale sarà trasmesso, con la prova dell’avvenuta contestazione immediata o notifica, al competente Ufficio della Prefettura di _____⁽³⁾, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, per la emissione della prescritta ordinanza-ingiunzione.

L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

⁽¹⁾ Indicare nell’ordine numero progressivo del verbale e anno – n° 1/08.

⁽²⁾ Il verbale va compilato in triplice copia.

⁽³⁾ Indicare la provincia dell’ufficio della Prefettura di appartenenza.



Scuola Secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli"

Piazza della Repubblica s.n. 71042- Cerignola (FG)

Tel. e fax 0885 426800 C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B

web-site: www.scuolamediapavoncellicerignola.gov.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



Al/la sig./ra

OGGETTO: Designazione dell'incaricato della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni sull'osservanza del divieto del fumo.

Il sottoscritto _____ in qualità di datore di lavoro della sede _____, nel dare applicazione a quanto indicato nell'Accordo del 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3),

Conferisce alla S.V.

INCARICATO DELLA VIGILANZA E DELL'ACCERTAMENTO

E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Svolgendo le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento

- in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

IL DATORE DI LAVORO

Per accettazione

Allegato B

VERBALE n° _____ ⁽¹⁾

☐ COPIA ORIGINALE PER IL DATORE DI LAVORO

☐ COPIA PER IL TRASGRESSORE